ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP.

STATUTO

"FONDAZIONE BBELLUCCI ETS ".

***

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – MODIFICHE

1.1. È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE BBELLUCCI ETS".**

1.2. La Fondazione ha sede legale in Roma.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo, purché nell'ambito del Comune sopra detto, e potranno essere istituite anche sedi secondarie ed uffici, anche senza stabile rappresentanza, in altre città d'Italia.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

1.4. Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci dal momento della loro iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Per le modifiche dello Statuto sono necessari e, al tempo stesso, sufficienti i voti favorevoli di D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea, BELLUCCI Federico.

Quando gli stessi non ricopriranno più alcuna carica, sarà invece necessario il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2)

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - OGGETTO

2.1. La fondazione, ispirata alla memoria di Beatrice, che coltivava un profondo amore per la vita nelle sue più diverse espressioni e nella più ampia accezione del termine, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, realizza:

i)- promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con speciale attenzione allo sport giovanile, allo sport come strumento educativo e allo sport inclusivo e adattato per ragazzi anche con disabilità motorie o sensoriali; promozione di discipline integrate, paralimpiche e pre-paralimpiche; organizzazione di corsi, allenamenti, gare, stages ed eventi sportivi, sostegno ad associazioni sportive inclusive e concessione di borse sportive, voucher, contributi per attrezzature, iscrizioni, trasferte, visite mediche e certificazioni, oltre allo sviluppo di progetti educativi volti a diffondere i valori della vita sportiva in genere;

ii)- educazione, istruzione e formazione mediante attività culturali, musicali, sportive, ricreative e iniziative rivolte a giovani e comunità educanti;
iii)- tutela e valorizzazione degli animali, in particolare dei gatti, attraverso iniziative di assistenza e cura;
iv)- promozione della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti, anche mediante progetti nelle scuole, università ed enti in genere, campagne informative, attività formative, borse di studio, premi e interventi di sostegno psicologico post-trauma;
v)- interventi e servizi sociali a favore di giovani, vittime di incidenti, persone con disabilità, malati e soggetti fragili o svantaggiati, nonché dei loro nuclei familiari; promozione e tutela della salute, attraverso iniziative formative, divulgative e di sensibilizzazione, nonché campagne di prevenzione, anche con riferimento ai rischi connessi alla circolazione stradale;
vi)- sostegno economico e materiale alle famiglie di giovani vittime di traumi o incidenti, mediante contributi per cure mediche, riabilitative, protesiche, trasporti sanitari, fisioterapia, logopedia, psicoterapia e ogni altra terapia necessaria;
vii)- ospitalità e supporto logistico ai familiari di ragazzi ricoverati in strutture sanitarie, tramite contributi per alloggio, ospitalità temporanea, trasporti o altre forme di assistenza e vicinanza solidale;
viii)- beneficenza in denaro o in natura a persone, enti e famiglie in stato di bisogno, con particolare riguardo alle situazioni di improvvisa o grave difficoltà economica e sociale;
ix)- promozione della cultura della vita, del rispetto, della solidarietà e dell'impegno sociale, mediante eventi, incontri, progetti educativi, premi, borse di studio e altre attività coerenti con le finalità istituzionali.
La Fondazione potrà concedere il proprio patrocinio a iniziative, eventi e progetti coerenti con le proprie finalità istituzionali organizzando convegni e congressi, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini; incentivando e realizzando l'attività di volontariato senza fini di lucro; collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida; collaborando a livello nazionale con le autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre istituzioni competenti nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria, che di quella sociale, in favore dei pazienti e delle loro famiglie; organizzando e gestendo attività culturali di interesse sociale; promuovendo e

organizzando seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; istituendo premi e borse di ricerca.

2.2. La fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o, ove ammesso, nella nota integrativa o nel rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017.

2.3. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo organizzato e continuativo, nel rispetto dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative linee guida, garantendo sempre trasparenza nelle finalità e correttezza nei confronti dei donatori e del pubblico.

ARTICOLO 3)
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

3.1. Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale che ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila), nonché da eventuali ulteriori successivi apporti e dotazioni da parte dei Fondatori o di terzi.

3.2. Il patrimonio è costituito, in particolare, da:

a) il fondo di dotazione iniziale, come risultante dall'atto costitutivo e comunque non inferiore al patrimonio minimo eventualmente richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017;

b) i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e siano espressamente destinati a incrementare il fondo di dotazione;

c) eventuali lasciti, donazioni e liberalità con vincolo di destinazione al patrimonio;

d) ogni altra liberalità destinata espressamente ad incremento del patrimonio.

Le erogazioni liberali dei fondatori e dei terzi destinate al fondo di dotazione sono irrevocabili e non sono ripetibili né in caso di scioglimento, né in caso di recesso o esclusione dai rapporti con la Fondazione.

Il patrimonio può essere impiegato in forme di investimento coerenti con i fini istituzionali, garantendo prudenza, diversificazione e conservazione del valore.

3.3. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività, la Fondazione si avvale delle

seguenti entrate:

a) rendite e proventi del patrimonio;

b) contributi pubblici di Unione europea, Stato, Regioni, enti locali ed altri enti pubblici;

c) contributi, liberalità, donazioni e lasciti da soggetti privati;

d) proventi derivanti da attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;

e) proventi derivanti da attività diverse ex art. 6 D.Lgs. n. 117/2017;

f) proventi da raccolte fondi;

g) ogni altro provento compatibile con le norme vigenti.

Gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio.

3.4. Il patrimonio della Fondazione è vincolato in via esclusiva al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

Nella fondazione, una volta che sarà riconosciuta come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio.

3.5. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n.117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.6. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 4)
MEMBRI DELLA FONDAZIONE: FONDATORI E PARTECIPANTI

4.1. Sono membri della Fondazione:

a) i Fondatori;

b) i Partecipanti, eventualmente suddivisi in categorie (es. sostenitori, benemeriti, ecc.), ove istituite.

4.2. La qualifica di Fondatore spetta ai soggetti indicati nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

4.3. I Partecipanti sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo significativo alle attività o al patrimonio della Fondazione, secondo criteri e modalità

stabiliti da apposito regolamento "interno" approvato dal Consiglio di amministrazione.
L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione di rigetto è motivata e comunicata entro trenta giorni.

ARTICOLO 5)

FONDATORI E LORO PREROGATIVE

5.1. Sono fondatori: D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea, BELLUCCI Federico.
La qualifica è personale, non trasmissibile e si estingue con la morte.

5.2. I fondatori:
a) sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione;
b) restano in carica a tempo indeterminato;
c) dispongono di un potere di veto sul compimento di:
- modifiche statutarie;
- operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, liquidazione);
- atti patrimoniali superiori a euro 100.000.

5.3. I fondatori possono essere revocati solo per giusta causa.

ARTICOLO 6)

VOLONTARI, LAVORATORI E COLLABORATORI

6.1. La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto degli artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 117/2017 e di lavoratori subordinati o autonomi, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 117/2017.

6.2. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal diritto del lavoro e dai contratti collettivi applicabili, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

6.3. I volontari sono iscritti in un apposito registro, ove previsto, e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 7)

TRASPARENZA, EMOLUMENTI E CONFLITTI DI INTERESSE

7.1. La Fondazione assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle relative norme attuative.

7.2. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo, ai dirigenti e ad altri soggetti sono determinati nel rispetto dei limiti dell'art. 8 D.Lgs. n. 117/2017, nonché dei principi di

proporzionalità alla responsabilità assunta, all'attività svolta e alle competenze richieste.

7.3. Gli amministratori e i componenti degli organi sociali devono comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, astenendosi dalle deliberazioni relative.

ARTICOLO 8)

ORGANI

8.1. Organi della Fondazione sono e potranno essere:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) il Tesoriere;

d) il Consiglio di Amministrazione;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Direttore generale (eventuale);

g) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).

ARTICOLO 9)

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre membri, inclusi i fondatori-amministratori a tempo indeterminato.

9.2. I primi membri del Consiglio di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte di D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea e BELLUCCI Federico; quelli nominati successivamente dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

Quando un membro del Consiglio di amministrazione venga a mancare per dimissioni, morte o revoca per giusta causa, gli altri rimasti in carica, con il necessario voto favorevole espresso da D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea e BELLUCCI Federico, provvedono a nominarne un altro in sostituzione.

9.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio:

a) attua gli indirizzi istituzionali e provvede al perseguimento degli scopi della Fondazione;

b) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio di previsione annuale e il bilancio sociale, ove

richiesto dalla legge;
c) delibera sugli atti di gestione patrimoniale, sugli investimenti e sull'utilizzo dei fondi;
d) delibera su contratti, convenzioni, incarichi, collaborazioni e su ogni altro atto ritenuto utile per le attività istituzionali;
e) nomina i componenti dell'organo di controllo ed, eventualmente, il Direttore Generale, la Società di Revisione o il Revisore Legale;
f) nomina eventuali comitati, gruppi di lavoro o responsabili di progetti;
h) delibera in merito alle assunzioni di personale o all'attivazione di collaborazioni professionali;
i) esercita ogni altra funzione non riservata dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
Al consiglio di amministrazione spettano più in generale, *mutatis mutandis,* le competenze che in una società per azioni spettano all'assemblea dei soci e all'organo amministrativo.
9.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Inoltre, può nominare uno o più consiglieri delegati e/o procuratori speciali, stabilendone i poteri, nonché direttori generali.
9.5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei suoi membri.
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata, messaggio inviato al numero di cellulare dei membri anche tramite WhatsApp o messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente attestante la ricezione del medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza.
9.6. Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti e con il necessario voto favorevole espresso da D'ANDREA Maria Teresa, BELLUCCI Andrea e BELLUCCI Federico.
9.7. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio e potrà, pertanto, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto di quest'ultima.
9.8. La carica di Presidente spetta a vita a BELLUCCI Andrea e, successivamente, al soggetto nominato a con il voto espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio di

amministrazione e, in ogni caso, con il necessario voto favorevole espresso da D'ANDREA Maria Teresa e BELLUCCI Federico.

9.9. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio di un Segretario;
- firma tutti gli atti della fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva.

9.10. Nel caso di morte o dimissioni del primo Presidente, subentrerà nella carica la persona nominata dal consiglio di amministrazione con il necessario voto favorevole espresso da D'ANDREA Maria Teresa e BELLUCCI Federico.

9.11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

9.12. Al Tesoriere è attribuita:

– la rappresentanza della Fondazione limitatamente ai rapporti con istituti bancari, intermediari finanziari, Poste Italiane S.p.A. e soggetti equiparati;

– la gestione patrimoniale dell'ente nei limiti delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

– la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio di previsione.

ARTICOLO 10)
ORGANO DI CONTROLLO

10.1. La Fondazione deve procedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche Monocratico, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 117/2017.

10.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

10.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

10.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componente dell'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11)
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, la Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto.

11.2. Il Revisore legale dei Conti è nominato dal Presidente e provvede alla verifica e al controllo della contabilità della Fondazione, dei suoi bilanci e stati patrimoniali, con tutte le facoltà ed i poteri di legge.

ARTICOLO 12)
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

12.1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 13)
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2. L'organo amministrativo della Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa, ove ne ricorrano i presupposti) in conformità agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 117/2017 e al D.M. n. 39/2020, utilizzando la modulistica approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

13.3. Il bilancio è approvato entro i termini di legge e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora ricorrano i presupposti dell'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, in particolare quando la Fondazione:

– abbia entrate superiori a euro 1.000.000 annui, oppure

– svolga attività socio-sanitarie o educative rivolte a terzi dietro pagamento di corrispettivi, essa provvede altresì alla redazione e al deposito del bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali vigenti.

Tutta la documentazione contabile è conservata e resa disponibile secondo i termini di legge e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti per gli Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 14)
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

14.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari o se il patrimonio divenga insufficiente o, in genere, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c.

14.2. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

14.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con pec, raccomandata a/r o secondo le

disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 15)

RINVIO

15.1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.117/2017, nel Codice Civile e nelle altre disposizioni di legge in materia.

15.2. Eventuali adeguamenti statutari richiesti da sopravvenute disposizioni di legge o da indicazioni vincolanti delle Autorità competenti possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge.